DISPOSIZIONI SULLA NOMINA A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Art. 6

Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina

I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

Versione in vigore dal 12 agosto 1966, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-nomina-a-magistrato-di-corte-di-appello/art-6-prosecuzione-nelle-funzioni-precedenti-la-nomina/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it